



Istituto  
Comprensivo  
di Clusone

Viale Roma, 11 - 24023 Clusone (Bergamo)

Tel: 0346/21023 | E-mail: bgic80600q@istruzione.it

PEC: bgic80600q@pec.istruzione.it

Cod. Meccanografico: BGIC80600Q | Cod. Fiscale:  
90017480162

Sitoweb: [www.icclusone.edu.it](http://www.icclusone.edu.it)

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap”;

Visto il D. Lgs n. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;

Visto il D. P. R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Viste le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 n. 4274;

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica - Indicazioni operative” e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013;

Visto il D. Lgs n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Visto il D. Lgs n. 96/2019 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»”;

Visto il D. M. n. 182/2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” come parzialmente annullato dal TAR Lazio (sentenza 14 settembre 2021 n. 9795) e poi parzialmente ripristinato dal Consiglio di Stato (sentenza 9 marzo 2022 n. 3196);

Vista la Legge 328/2000, art. 14;

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 “Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182”;

Visto il Piano dell'Inclusione per l'a.s. 2025-26;

Visto il D.I. 153 del 01/08/2023;

Visto ICF dell'OMS come cornice metodologica obbligatoria per la redazione del PEI.

---

## DECRETA

### Art. 1 – Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

Presso l'Istituto Comprensivo di Clusone sono costituiti i GLO (Gruppi di Lavoro Operativo per l'Inclusione) per la progettazione finalizzata all'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

---

### Art. 2 – Composizione

Firmato digitalmente da RAFFAELE DI STASI

Il GLO è composto: dai Docenti contitolari della classe/Consiglio di classe ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Partecipano al GLO:

- i genitori dell'alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- le figure professionali specifiche interne (Psicologo scolastico, Collaboratore scolastico) ed esterne all'Istituzione scolastica: le UMV (Unità multidisciplinari di valutazione dell'alunno);
- ove presenti, gli Educatori professionali, l'Assistente all'autonomia e alla comunicazione e altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici.

La presenza delle figure sanitarie e socio-assistenziali è prevista "ove formalmente individuate dalle competenti ASL/Servizi sociali".

Partecipano inoltre:

- il rappresentante del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT);
- le figure previste dal D.I. 153 del 01/08/2023.

Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delega. Per l'anno in corso, il Dirigente scolastico **DELEGA** la funzione di Presidente del GLO ai Docenti di sostegno in servizio nella classe assegnata; in mancanza di questa figura, al coordinatore di classe e, per la scuola primaria, a un docente del team.

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione: scuola, famiglia, profili professionali sanitari, Ente territoriale.

Il presente decreto sarà integrato successivamente con i nominativi dei componenti del GLO per ogni singolo alunno.

---

### **Art. 3 – Funzioni del GLO**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- elabora e approva il PEI, "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" (D.I.n.182/2012) e "tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti" (D.I. n.182/2020). È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI;
- verifica il processo d'inclusione;
- formula la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore dell'educatore professionale, ecc.) tenuto conto del Profilo di Funzionamento.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (art. 14 L. 328/2000).

La normativa prevede che il PEI tenga conto:

- dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica;
- del Profilo di Funzionamento, con particolare attenzione a facilitatori e barriere secondo la prospettiva biopsico-sociale ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita inoltre:

- modalità di verifica e criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- interventi di inclusione svolti dal personale docente in classe e in progetti specifici;
- eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario;
- proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe.

Per questo aspetto, è nel PEI che si quantifica la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, c. 2, lettere g e h) stabilisce che il PEI deve essere redatto:

- in via provvisoria entro giugno;
- in via definitiva, di norma, entro ottobre;
- aggiornato in presenza di nuove condizioni di funzionamento.

È inoltre soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico.

Nel passaggio tra gradi d'istruzione o in caso di trasferimento, è garantita l'interlocuzione tra docenti e istituzioni scolastiche interessate, con ridefinizione del PEI sulla base delle nuove condizioni contestuali.

---

#### **Art. 4 – Funzionamento del GLO**

- Entro il 30 giugno: redazione del PEI Provvisorio.
- Entro il 31 ottobre: approvazione e sottoscrizione del PEI Definitivo.
- Da novembre ad aprile: almeno una riunione di verifica intermedia.
- Entro il 30 giugno: proposta di quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure.

Il GLO è validamente costituito anche senza la presenza di tutte le componenti.

Le riunioni:

- si svolgono, salvo necessità, fuori dall'orario di lezione;
- possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona;
- sono convocate dal Docente di sostegno delegato, con congruo preavviso;
- sono verbalizzate, con firma del Presidente e del segretario verbalizzante.

Il GLO procede a:

- elaborazione, approvazione e sottoscrizione del PEI;
- verifica del processo di inclusione;
- formulazione della proposta di ore di sostegno e altre misure, secondo il D.M. 182/2020 e la Nota MI n. 40 del 13/01/2021.

Per gli alunni:

- **iscritti e frequentanti** → il PEI Provvisorio è redatto dal GLO come da art. 2;
- **di nuova iscrizione** → è redatto dal GLO con i docenti della classe assegnata e dal docente di sostegno di ruolo più anziano, o, in mancanza, dal docente funzione strumentale per l'inclusione.

Se la classe non è assegnata entro giugno:

- **scuola primaria** → da tutti i docenti delle classi quinte + docente di sostegno più anziano o docente funzione strumentale;
- **scuola secondaria** → da consiglio di classe composto dai docenti più anziani + docente di sostegno più anziano o docente funzione strumentale.

Il GLO monitora la coerenza tra PEI, PDP e altri strumenti di personalizzazione e collabora alla definizione degli obiettivi di inclusione nel PTOF e nel Piano per l'Inclusione.

---

#### Art. 5 – Oneri per lo Stato

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (Art. 21 D.M. 182/2020).

---

#### Art. 6 – Disposizioni finali

Il presente decreto è pubblicato all'Albo on line e sul sito istituzionale dell'Istituto e notificato agli interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Raffaele Di Stasi